

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata:

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sabato 18 gennaio 2003 in tutt'Italia si è celebrata l'apertura dell'anno giudiziario: in molte sedi si è assistito a discorsi di magistrati estremamente equilibrati, chiaramente caratterizzati dalla volontà di far uscire la magistratura dall'infelice stagione della « politica » per farla rientrare nei più corretti canali della semplice imparziale amministrazione della giustizia;

nondimeno si è assistito, oltre alle solite colorite manifestazioni di « girotondini » e amici vari, che rientrano (pur con cattivo gusto) nella logica della contestazione politica, anche a discorsi di eminenti magistrati assolutamente inaccettabili, con contenuti politici e di critica all'operato delle istituzioni regolarmente elette dal popolo, quali il Parlamento, e in particolare la sua maggioranza, ed anche contro il Ministro interrogato;

ad avviso degli interroganti, l'inaugurazione dell'anno giudiziario dovrebbe essere scevra da eccessi di autocelebrazione e da interventi di critica al potere legislativo di stampo puramente politico —:

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad una rivisitazione delle modalità delle manifestazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, al fine di riportarle a una più sobria celebrazione dell'inizio annuale dell'importantissima opera dei magistrati. (3-01816)

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 19 dicembre 2002, la I Commissione referente del Csm ha deliberato di aprire nei confronti del dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, la procedura del trasferimento d'ufficio, integrando le precedenti contestazioni con una serie di incolpazioni aventi ad oggetto assunti comportamenti lesivi del prestigio e della autorevolezza della rilevante funzione e contrari ai doveri di ufficio imposti dall'ordinamento giudiziario;

tali incolpazioni appaiono in stridente contrasto con quanto lo stesso Csm nella composizione del quadriennio 1998-2002 aveva alla fine del 2000 affermato proprio nei confronti del dottor Cordova, in occasione dell'esame delle domande per il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore nazionale antimafia;

in quella sede erano state evidenziate grandi capacità organizzative, impegno fuori del comune e straordinario senso di autonomia e indipendenza del dottor Cordova, « magistrato inquirente insensibile a pressioni, condizionamenti o attacchi di qualsiasi tipo e genere... protagonista di rigoroso esercizio della giurisdizione e di un doveroso controllo di legalità... da più parti fortemente osteggiato »;

in data 20 novembre 2000, il consiglio giudiziario di Napoli, proprio in occasione della domanda per il conferimento dell'ufficio in concorso, aveva sottolineato che il dottor Cordova è stato « sempre stimato ed apprezzato quale magistrato l'estremo valore, di ampia preparazione, di indubbia capacità professionale, evidenziandosi in particolare la sua elevatissima abnegazione al lavoro... »;

continuava — la valutazione del consiglio giudiziario di Napoli, sottolineando « come il dottor Cordova sia stato senza alcun dubbio determinante, durante l'espletamento degli incarichi direttivi, a

strutturare gli uffici giudiziari enormemente attrezzati quanto a dotazioni materiali, personale amministrativo e magistrati e con ciò spiccando tale circostanza quale indubbia qualità per l'esercizio di funzioni direttive anche di primissimo livello »;

occorre precisare che la procedura di trasferimento di ufficio avviata a carico del dottor Cordova presuppone che egli, per sua colpa, non possa, nella sede che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, a norma di quanto disposto dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

risulta all'interrogante, come riportato peraltro da alcuni organi di stampa (*la Repubblica* del 27 e 28 settembre 2001 e del 16 gennaio e 10 maggio 2002; *L'Unità* dell'8 maggio 2002; *La voce della Campania* del 12 dicembre 2001), che alcuni altri magistrati abbiano reso dichiarazioni lesive della credibilità e del prestigio dell'ordinamento giudiziario —:

se siano stati avviati procedimenti disciplinari o procedure di trasferimento di ufficio a carico dei predetti magistrati e, in caso contrario, se non intenda il Ministro interrogato promuovere l'azione disciplinare nei loro confronti, presso il Consiglio superiore della magistratura.

(3-01811)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con ricorso del 19 giugno 2002 rivolto alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bologna, i signori Virginio Bassi e Giliola Sartori proponevano reclamo avverso il decreto 28 marzo 2002 con il quale il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna di Bologna aveva respinto la domanda degli stessi di dichiarazione di idoneità all'adozione di un minore straniero;

l'udienza di discussione della causa, che recava il numero di ruolo generale 30/2002 vol. min., veniva fissata per il giorno 14 novembre 2002 alle ore 9,00, giudice relatore il dottor Giuseppe Blois e presidente della sezione, dottor Leonardo De Robertis;

il giorno stabilito per l'udienza il legale dei signori Bassi e Sartori unitamente ai suoi clienti arrivava in Corte di appello davanti alla porta ove si teneva la camera di consiglio alle ore 9,15 (nove e quindici), dopo non poche peripezie determinate dalla nebbia e dal provvedimento di blocco del traffico a targhe alterne (in ragione del quale il legale, non residente a Bologna, si era visto costretto a cercare un parcheggio di fortuna in una zona non vietata alla circolazione per le auto con targa dispari);

la circostanza veniva rappresentata, unitamente alle scuse per l'involontario ritardo, al cancelliere, che si era affacciato per chiamare un altro procedimento;

allo stesso cancelliere veniva chiesto, quindi, di chiedere al presidente di riaprire il verbale, posto che la causa era già stata chiamata e il verbale era stato chiuso;

trascorsi oltre trenta minuti dalla richiesta formulata al cancelliere, questi informava gli interessati che il Presidente aveva deciso di non riaprire il verbale e che aveva pronunciato provvedimento di non luogo a procedere, determinando così l'archiviazione del reclamo, senza possibilità di poterlo nuovamente ripresentare essendo nel frattempo decorsi i termini;

la legge prevede che solo trascorsa un'ora da quella fissata per l'udienza si possa adottare un provvedimento quale quello sopra menzionato;

pare all'interrogante che l'accaduto sia inaccettabile prima che da un punto di vista giuridico (articolo 59 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale), dal punto di vista del buon senso, cioè a maggiore ragione in una causa nella

quale si tratta della vita delle persone che dovrebbe, solo per tale ragione, indurre attenzione, rispetto e prudenza;

ad avviso dell'interrogante, il comportamento tenuto dal presidente della sezione per i minorenni della Corte di appello di Bologna, nel caso che qui interessa, risulta grave e censurabile sotto più profili —:

quali iniziative e provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato, nell'ambito dei suoi poteri ispettivi, in ordine alla questione sopra rappresentata;

se si intenda attentamente valutare, anche dal punto di vista disciplinare, il comportamento del presidente della sezione per i minorenni della Corte di appello di Bologna;

se risulti che il Consiglio Superiore della Magistratura sia stato investito del caso oggetto del presente atto di sindacato ispettivo. (4-05115)

FRAGALÀ. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

con riferimento al procedimento penale, attualmente pendente in fase di indagini preliminari presso la procura della Repubblica di Napoli, per i fatti del 17 marzo 2001, ed in particolare per le presunte violenze di rappresentanti delle forze dell'ordine nei confronti di dimostranti anti-globalizzazione, nell'ambito del quale sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari, dottoressa Isabella Iaselli, otto provvedimenti di arresti domiciliari (peraltro poi annullati dal tribunale del riesame);

la dottoressa Iaselli, come è notorio negli ambienti del tribunale di Napoli, è convivente *more uxorio*, con tale Umberto Marone, noto esponente attivista del movimento *no-global*, come tale in rapporti di militanza con soggetti coinvolti negli scontri e nelle conseguenti indagini penali, tra cui Daniele Sepe col quale Marone pratica anche attività orchestrali: Marone e Sepe

si sono più volte esibiti quali orchestrali di un complesso musicale in occasione dei raduni del movimento *no-global*;

inoltre, sempre il Sepe, compare come relatore al convegno su « Globalizzazione e repressione » per il quale era prevista la partecipazione pubblicizzata dei pubblici ministeri di Napoli, Mancuso e Del Gaudio, nonché il Sepe figura essere tra i firmatari delle denunce ai danni degli appartenenti delle forze di polizia, accusate delle presunte violenze e fatte oggetto del successivo provvedimento cautelare assunto dalla dottoressa Iaselli —:

se non ritenga che la sussistenza di tale notoria circostanza comporti una grave scorrettezza da parte del giudice per le indagini preliminari e dunque la necessità di dare corso all'annunciata azione disciplinare nei confronti di tale magistrato, che, se del caso, avrebbe dovuto comunque astenersi, *ex* articolo 36 del codice di procedura penale (anche solo con riferimento alle « gravi ragioni di convenienza », in considerazione della evidente delicatezza di tale procedimento e di tale decisione), al fine di fugare ogni dubbio sulla sua serenità ed asetticità nella valutazione dei fatti e delle condotte oggetto del processo e nella emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per di più nei confronti di pubblici ufficiali appartenenti alle forze dell'ordine, di cui Daniele Sepe figura tra gli accusatori. (4-05116)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(*ex articolo 138-bis del regolamento*):

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

sono iniziati i lavori di costruzione del secondo viadotto sul fiume Ancinale nel comune di Cardinale ad opera della provincia di Catanzaro;